

Como, 28.12.2020

INFORMATIVA MENSILE N. 12/2020

NOVITA' NOVEMBRE 2020

INDICE

NOVEMBRE 2020: NOVITA'	pag. 2
1 <i>Credito d'imposta per le locazioni – Modifiche – Autorizzazione della Commissione Europea</i>	pag. 2
2 <i>Cashback – Disposizioni attuative</i>	pag. 3
3 <i>Cessione di beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria – Regime agevolato IVA – Ulteriori chiarimenti</i>	pag. 5
4 <i>Credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi – Ulteriori chiarimenti</i>	pag. 6
5 <i>Presentazione della dichiarazione IMU – Utilizzo di modalità telematiche</i>	pag. 6
6 <i>Anomalie sulle attività estere relative al periodo d'imposta 2017 – Comunicazioni ai contribuenti – Regolarizzazione spontanea</i>	pag. 7
7 <i>Nota di variazione in aumento – Detrazione IVA da parte del cessionario</i>	pag. 8
8 <i>Verifiche obbligatorie su impianti – Trattamento ai fini IVA</i>	pag. 8
9 <i>Pagamento dell'imposta di registro per atti pubblici e dell'imposta di donazione – Estensione dell'utilizzo del modello F24</i>	pag. 9
10 <i>Somme dovute per la registrazione degli atti privati – Estensione del versamento con il modello F24 – Nuovi codici tributo</i>	pag. 10
DICEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 12

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

NOVEMBRE 2020: NOVITA'

1	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - MODIFICHE - AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Con la risposta a interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05003, il Ministero delle Finanze ha comunicato che le modifiche al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui al DL 34/2020, apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 convertito (c.d. decreto "Agosto"), sono diventate efficaci, in quanto autorizzate dalla decisione della Commissione europea 28.10.2020 n. C(2020) 7595 <i>final</i> , la cui comunicazione è stata pubblicata sulla <i>G.U.</i> della Comunità europea il 13.11.2020.
1.1	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI Si ricorda che il DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>);• a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020). Il credito viene riconosciuto: <ul style="list-style-type: none">• in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;• in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.
1.2	EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE Per effetto dell'autorizzazione della Commissione europea giunta con la decisione 7595/2020, sono diventate efficaci le seguenti modifiche all'art. 28 del DL 34/2020: <ul style="list-style-type: none">• la deroga al limite dei 5 milioni di euro di ricavi anche per le strutture termali;• l'estensione del credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);• per le imprese turistico-ricettive, l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020;• per le strutture turistico-ricettive, l'aumento della misura del credito d'imposta al 50% (invece del 30%) in caso di affitto d'azienda, con la precisazione che "<i>qualora, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti</i>".

	<p>A seguito dell'autorizzazione, dal punto di vista temporale, il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020 trova applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;• per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020;• per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020.
1.3	<p>NOVITÀ DEI DECRETI “RISTORI”</p> <p>Si segnala che, con il DL c.d. “Ristori” e con il DL c.d. “Ristori-bis”, è stato esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020;• per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 149/2020, come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”), nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o <i>tour operator</i> (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020;• indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati);• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
2	<p>CASHBACK - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 24.11.2020 n. 156, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.11.2020 n. 296, sono state approvate le disposizioni attuative del c.d. “cashback”, ossia il meccanismo che, in caso di acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici, prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta.</p>
2.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Il meccanismo del <i>cashback</i> è stato istituito dall'art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro.</p>
2.2	<p>MODALITÀ DI ADESIONE</p> <p>L'adesione al programma avviene su base volontaria. Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare la “App IO” o gli altri sistemi messi a disposizione dagli “<i>issuer</i> convenzionati”;• registrare sulla <i>app</i> o su tali sistemi il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione). <p>La partecipazione al programma ha inizio con l'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.</p>

2.3	FASE SPERIMENTALE È prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di uno specifico provvedimento (che dovrebbe avvenire entro l'8.12.2020) e fino al 31.12.2020. Numero minimo di operazioni Nel corso di tale fase, il rimborso sarà riconosciuto agli aderenti che, nel periodo individuato, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici. Quantificazione del rimborso Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro. Termine di erogazione del rimborso Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
2.4	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021 A decorrere dall'1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none">• dall'1.1.2021 al 30.6.2021;• dall'1.7.2021 al 31.12.2021;• dall'1.1.2022 al 30.6.2022. Numero minimo di operazioni Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni. Quantificazione del rimborso Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati. Termine di erogazione del rimborso Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.
2.5	SUPER-CASHBACK Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. "super-cashback") pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l'aderente che ha effettuato l'ultima transazione in un momento anteriore. Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti. Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

2.6	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO I rimborsi sono erogati tramite il codice IBAN indicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.
2.7	GESTIONE DEL PROGRAMMA La gestione del programma avviene mediante il "Sistema <i>Cashback</i> ", predisposto e gestito dalla società "PagoPA S.p.a." Non è previsto il coinvolgimento degli esercenti.
3	CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - REGIME AGEVOLATO IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con le risposte a interpello 4.11.2020 n. 525, 528 e 529 e 5.11.2020 n. 530, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell'agevolazione IVA che prevede l'applicazione dell'aliquota zero, sino al 31.12.2020, sulla cessione dei beni tassativamente elencati nella norma, e dell'aliquota pari al 5% dall'1.1.2021.
3.1	VENDITA A GROSSISTI E AD OPERATORI DELLA "GRANDE DISTRIBUZIONE" Con la risposta a interpello 525/2020 è stato chiarito che l'agevolazione IVA può applicarsi anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al COVID-19 vengano effettuate nei confronti di grossisti, i quali a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici o ad aziende della filiera alimentare o della "grande distribuzione". Per fruire dell'agevolazione gli articoli devono essere classificabili nell'ambito dei codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circ. 30.5.2020 n. 12. Deve trattarsi, inoltre, di DPI (dispositivi di protezione individuale) o dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali), compresi nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e relativi aggiornamenti). Come già precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 15.10.2020 n. 26 (§ 2.11), i beni in esame possono essere destinati non soltanto al personale sanitario, ma anche a soggetti che, in base al proprio settore di attività, siano tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID-19.
3.2	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI Con la risposta a interpello 528/2020 è stato chiarito che le disposizioni di cui al DL 34/2020 non si riferiscono solo alle cessioni dei beni anti COVID-19, ma anche alle prestazioni di servizi relative a tali prodotti. L'esenzione IVA con diritto alla detrazione (o, dall'1.1.2021, l'aliquota del 5%) si applica, quindi, anche qualora i predetti beni (es. apparecchiature biomedicali) siano messi a disposizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
3.3	ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DETERGENTI DISINFETTANTI La risposta a interpello 529/2020 ha chiarito che l'agevolazione IVA di cui al DL 34/2020 non va applicata, indistintamente, ai guanti (in lattice, vinile e nitrile) ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o dispositivo medico. Il beneficio spetta, inoltre, alle sole cessioni di " <i>detergenti disinfettanti per mani</i> " che possiedano un'azione " <i>virucida, battericida o fungicida</i> " in grado di distruggere o rendere innocui i microrganismi. Sono tali i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati dal Ministero della Salute o dall'Istituto Superiore di Sanità, che riportano in etichetta obbligatoriamente il numero di registrazione/autorizzazione.

3.4	DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI E SOLUZIONI IDROALCOLICHE IN LITRI Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello 530/2020, le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell'agevolazione IVA prevista dal DL 34/2020 solo nell'ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante. In tale disposizione, infatti, il Legislatore ha inteso riferirsi a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un'azione virucida. Sono, inoltre, agevolabili le soluzioni idroalcoliche che costituiscono " <i>disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi</i> ", a base di etanolo almeno pari o superiore al 70%. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto (che può essere, quindi, anche inferiore al litro). Per i motivi suesposti, sono invece esclusi dall'agevolazione i prodotti quali gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta).
4	CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.11.2020 n. 509, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di accedere al credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi, di cui al DL 34/2020, anche in assenza della condizione del calo del fatturato, in presenza di attività mai effettivamente iniziata. <i>Deroga al calo del fatturato per chi ha iniziato l'attività dal 2019</i> L'Agenzia chiarisce che il soggetto che abbia aperto la partita IVA nel 2020 ed abbia stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in cui intendeva esercitare la propria attività commerciale che, però, non ha mai avuto inizio, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, può accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: <ul style="list-style-type: none">• senza la verifica della condizione del calo del fatturato, rientrando tra i soggetti che "<i>hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019</i>" per i quali tale condizione non è richiesta;• solo successivamente al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, atteso che solo in questo momento è possibile verificare la realizzazione dell'altra condizione di accesso al credito, consistente nella destinazione dell'immobile alle attività indicate dalla norma. In presenza delle altre condizioni di legge, nel caso in cui il soggetto istante cominci la propria attività commerciale successivamente a giugno 2020, maturerà da tale momento il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (lo stesso vale anche per il credito d'imposta botteghe e negozi, non cumulabile al precedente) in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
5	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE
	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che la dichiarazione IMU, necessaria tra l'altro per attestare il possesso dei requisiti per l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere presentata in via telematica, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). La dichiarazione IMU, tradizionalmente, va infatti presentata mediante consegna o spedizione postale tramite raccomandata al Comune, salvo altre modalità previste dai singoli enti (ad esempio posta elettronica alla casella del Comune stesso).

5.1	UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE Ad eccezione degli enti non commerciali, per i quali la presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI in via telematica è obbligatoria, gli altri soggetti possono avvalersi in via facoltativa della modalità di presentazione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo facoltativo della presentazione in via telematica, la dichiarazione presentata con tali modalità non potrà quindi essere scartata né, tantomeno, considerarsi omessa.
6	ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2017 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
	Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno d'imposta 2017 le attività detenute all'estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché eventuali redditi ad esse riferibili, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.11.2020 n. 348195, ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza specifiche comunicazioni a seguito dell'analisi dei dati: <ul style="list-style-type: none">• ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il <i>Common Reporting Standard</i> (CRS);• dai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative.
6.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente;• il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;• il codice atto;• la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;• la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;• le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;• l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;• la modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, <i>e-mail</i> o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
6.2	STATI IN PASSATO "BLACK LIST" ED ORA INTERESSATI DALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI I dati scambiati con il meccanismo del <i>Common Reporting Standard</i> con riferimento al 2017 presentano un'importanza particolare, in quanto il 2017 è il primo anno per cui molti Stati nei quali tradizionalmente si concentra il risparmio dei residenti italiani (<i>in primis</i> la Svizzera e il Principato di Monaco) hanno fornito i dati in modo automatico (le irregolarità sinora contestate, viceversa, partivano da controlli <i>ad personam</i> , anche se in sede di rinegoziazione nel 2015 del Trattato con la Confederazione Elvetica si erano ammesse, a determinate condizioni, richieste di gruppo). Altri Stati rilevanti in tal senso sono rappresentati, a mero titolo esemplificativo, da Bahamas, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, Panama, Russia e Singapore.

6.3	REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso: <ul style="list-style-type: none">• presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;• versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi;• beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
7	NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO - DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO
	Con la risposta a interpello 5.11.2020 n. 531, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'emissione di una nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore e del conseguente diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente.
7.1	REGOLARIZZAZIONE OLTRE LA DICHIARAZIONE IVA L'Amministrazione finanziaria chiarisce che lo strumento della nota di variazione in aumento può essere adottato anche per regolarizzare violazioni successivamente al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Nella fattispecie, veniva applicata l'IVA su operazioni originariamente non imponibili, in quanto effettuate nei confronti di esportatori abituali, essendo venuti a conoscenza dell'utilizzo del <i>plafond</i> per un importo eccedente rispetto a quello contenuto nella dichiarazione d'intento. La regolarizzazione avveniva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
7.2	DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE In assenza di elementi di frode, in una fattispecie come quella descritta, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata, mediante nota di variazione in aumento, da parte del cedente o prestatore. Il termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione è da individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente. Il termine ultimo corrisponde al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
8	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	Con la consulenza giuridica 9.11.2020 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri affinché le attività di verifica obbligatoria su impianti possano fruire dell'aliquota IVA del 10%, se realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
8.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI SU IMPIANTI L'Agenzia delle Entrate riconosce l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per gli interventi di manutenzione obbligatori poiché tali verifiche hanno una finalità sostanzialmente identica agli interventi di manutenzione ordinaria (tra i quali è compreso il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti). Resta fermo che l'aliquota del 10% si applica ai soli interventi di manutenzione che siano eseguiti su " <i>fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata</i> ".
8.2	INTERVENTI SU ATTREZZATURE DA LAVORO Non è invece riconosciuta, dalla prassi amministrativa, l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% per gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto riferiti ad "attrezzature da lavoro" e non al mantenimento in efficienza di impianti tecnologici cui sono finalizzati gli interventi di manutenzione ordinaria.

9	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI E DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO F24
	Il provv. Agenzia delle Entrate 27.11.2020 n. 365557 ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni per taluni atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
9.1	NUOVI TRIBUTI PAGABILI CON IL MODELLO F24 Per effetto del provvedimento in esame, dal 7.12.2020, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il modello F24 per: <ul style="list-style-type: none">• il pagamento dei tributi (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;• il versamento dell'imposta sulle donazioni. Nulla cambia, invece, per il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni dovute per gli atti dei pubblici ufficiali, che vengono registrati telematicamente utilizzando il modello unico informatico (MUI), attraverso la piattaforma SISTER.
9.2	PERIODO TRANSITORIO Viene previsto un periodo transitorio, in cui il modello F24 si affiancherà al modello F23: <ul style="list-style-type: none">• fino al 30.6.2021, sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità;• a partire dall'1.7.2021, sarà possibile utilizzare solo il modello F24. I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.
9.3	CODICI TRIBUTO Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, a partire dal 7.12.2020 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "1560", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di registro";• "1561", denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento";• "1562", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo";• "1563", denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento";• "1564", denominato "ATTI PUBBLICI - Interessi";• "1565", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria";• "1566", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta catastale";• "1567", denominato "ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria";• "1568", denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento";• "1569", denominato "Imposta sulle donazioni";• "1570", denominato "Sanzione imposta sulle donazioni - Ravvedimento". Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti pubblici, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati: <ul style="list-style-type: none">• "A196", ridenominato "ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - Somme liquidate dall'ufficio";

	<ul style="list-style-type: none">• “A197”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A146”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A148”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A152”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A140”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A141”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A142”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI - Tassa ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A149”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A151”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - Somme liquidate dall’ufficio”. <p>È stato inoltre istituito il nuovo codice tributo “A198”, denominato “Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”.</p> <p>La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.</p>
9.4	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”. Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
10	SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - NUOVI CODICI TRIBUTO
	L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. Con la successiva ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9, sono: <ul style="list-style-type: none">• stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame;• state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, che si aggiungono a quelli già istituiti con la suddetta ris. 9/2020.
10.1	CODICI TRIBUTO Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti ulteriori codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• “1555”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta ipotecaria”;• “1556”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta catastale”;• “1557”, denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.

	<p>Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione</p> <p>Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:</p> <ul style="list-style-type: none">• “A140”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A141”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”;• “A149”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - Somme liquidate dall’ufficio”. <p>La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.</p>
10.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.</p> <p>Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione</p> <p>In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

DICEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2020	Versamento acconti da modello REDDITI 2020	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che non possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 30.4.2021 ai sensi degli artt. 98 del DL 104/2020, 6 del DL 149/2020 e 1 del DL 157/2020, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per l'anno 2020, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'IRPEF;• alla cedolare secca sulle locazioni;• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario;• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);• al contributo INPS alla Gestione separata ex L. 335/95;• all'IRES e alle relative maggiorazioni e addizionali;• all'IRAP. <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
10.12.2020	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2020", relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;• i redditi esenti.
10.12.2020	Presentazione modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello 770/2020;• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2020 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
10.12.2020	Regolarizzazione modelli 770/2019	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione dei modelli 770/2019, relativi al 2018;• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2019;

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2019. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
10.12.2020	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello REDDITI 2020;• il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP).
10.12.2020	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none">• alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2020;• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
10.12.2020	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none">• in allegato alla dichiarazione dei redditi;• mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
10.12.2020	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">• a decorrere dall'anno 2020;• nell'ambito del modello IRAP 2020.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
10.12.2020	Regolarizzazione modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, relative al 2018;• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
10.12.2020	Adeempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 10.8.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto;• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti.
10.12.2020	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
10.12.2020	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">• le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2020	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
15.12.2020	Domande contributo fondo perduto per la filiera della ristorazione	<p>Le imprese in attività al 15.8.2020 che svolgono attività di ristorazione devono presentare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la domanda per la concessione dello specifico contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari (compresi i prodotti della pesca e dell'ac-quacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.</p> <p>Le domande possono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it);• oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.
16.12.2020	Saldo IMU 2020	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020;• con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;• salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento della prima e/o della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
16.12.2020	Seconda rata IMU 2020 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;• salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2020 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2021.</p>
16.12.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2020;• versare l'IVA a debito.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
16.12.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2020;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento delle ritenute e delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
16.12.2020	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2020.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2019;• oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2020. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2021.</p>
16.12.2020	Versamento acconti da 730/2020	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;• che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.12.2020	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2021	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2021, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);• entro il 31.12.2020. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2021, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2021, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
28.12.2020	Versamento acconto IVA	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2020.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
28.12.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di novembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica.
30.12.2020	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2020	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2020, la cui scadenza del termine era il 30.11.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
30.12.2020	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dopo il 29.2.2020 devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none">• dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;• dovute dal defunto in relazione all'anno 2019.
30.12.2020	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2020 al 30.6.2020: <ul style="list-style-type: none">• devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2020 cui era obbligato il defunto;• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:<ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.12.2020	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2020. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.12.2020	Ravvedimento IMU/TASI 2019	I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2019, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
31.12.2020	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2019, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2020 o REDDITI PF 2020).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2020	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e Conto energia	<p>Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale"), devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l'apposita comunicazione, sulla base del modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266;• effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.
31.12.2020	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2021;• redatta sull'apposito modello;• mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.
31.12.2020	Contributo Albo autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2020, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2021: <ul style="list-style-type: none">• per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati;• con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito.
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2020 PF	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020, relativo: <ul style="list-style-type: none">• all'IRPEF;• alla cedolare secca sulle locazioni;• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario;• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2020	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2020 PF	Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2019, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2020, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2019, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2020 SC ed ENC	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2020	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Trattenuta acconti da 730/2020	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
30.11.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2020;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.11.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Studio Gorini s.r.l.